

TI_GERICHTE 36.2002.72 vom 3. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.72

FR: TI_GERICHTE 36.2002.72 du 3 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.72 del 3 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.72 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.72 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.72

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00072 IR /cd Lugano 2 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto il ricorso del 1 luglio 2002 interposto da _____, rappr. da: _____, _____, contro la decisione del 3 giugno 2002 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, in fatto ed in diritto 1. Con decisione dell'ufficio assicurazione malattia del 3 giugno 2002 _____ si è visto respingere un reclamo in materia di concessione dei sussidi dell'assicurazione malattia obbligatoria con le seguenti motivazioni: "(...) appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso nei confronti del signor _____ alcuna notifica di tassazione quale persona separata; stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di separazione o divorzio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 2'660.- (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio calcolato su una base di 160 ore lavorative mensili a 18 fr. all'ora senza tredicesima, del salario lordo mensile di fr. 280.- per lavori di portineria e, in deduzione, degli alimenti mensili di fr. 500.- a suo carico); osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile di fr. 2'660.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 24'000.-; ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-; d e c i d e: Il reclamo contro la decisione del 28 febbraio 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia è r e s p i n t o. " (cfr. doc. _) 2. Con atto di ricorso 1 luglio 2002, tramite il patrocinatore avv. _____, che già lo rappresenta in ambito civile, _____ si è aggravato al TCA contro la decisione citata nei seguenti termini: "(...) Il motivo del ricorso è da ascrivere a una considerazione solo parziale delle deduzioni. L'Istituto delle assicurazioni sociali ha calcolato un salario mensile lordo del signor _____ di fr. 2'880.--. A questo importo ha aggiunto fr. 280.-- per lavori di portineria ed in deduzione ha ammesso unicamente gli alimenti di fr. 500.-- ch'egli versa per la figlia _____. In verità il signor _____ versa alla figlia fr. 500.-- ma le paga pure la cassa malati pari a

fr. 187.10 di premio base e fr. 35.-- di complementare. Oltre a ciò in causa è stato ammesso l'intervento di una terza persona che aiuta il signor _____ nei lavori di portineria. Questo aiuto è stato quantificato in fr. 100.-- al mese. Per questi motivi si chiede di tenere in considerazione oltre alla deduzione di fr. 500.-- pure il premio di cassa malati ch'egli paga per la figlia (parte integrante del dovuto) e fr. 100.-- che gli permettono di conseguire l'ulteriore reddito dalla portineria. Ciò facendo il calcolo è il seguente: ● reddito lordo fr. 2'880.00 (fr. 18.-- lordo all'ora senza tredicesima per 16 ore lavorative mensili) ● lavori di portineria fr. 280.00 fr. 3'160.00 ./.

500.00 (alimenti per _____) ./.	fr. 187.10 (cassa malati
obbligatoria per _____) ./.	fr. 35.00 (cassa malati
complementare per _____) ./.	fr. 100.00 (contributo per la

signora _____ per lavori di portineria) fr. 2'337.90 ===== Sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole risulta un reddito determinante inferiore a fr. 22'000.-- ciò che dà diritto al signor _____ all'erogazione dei sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2002. Si protestano spese, tasse e ripetibili." (cfr. doc. _) 3. L'ufficio dell'assicurazione malattia ha reagito con il seguente scritto: "(...) In sostituzione della decisione annullata, il signor _____ nel corso dei primi giorni del prossimo mese di agosto riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo. Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2002. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di agosto. Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2002, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2002 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2002." (cfr. doc. _) ed ha chiesto lo stralcio dei ruoli della procedura. Invitata a prendere posizione in merito la patrocinatrice del ricorrente così si è espressa: "facendo seguito al suo scritto 23 luglio 2002, nel termine impostomi, aderisco alla richiesta di stralcio dai ruoli della procedura emarginata, il tutto comunque con protesta di spese e ripetibili. Il mio cliente non è ancora in possesso della preannunciata decisione positiva di sussidio CM. La stessa formerà se del caso oggetto di separato reclamo/ricorso." (cfr. doc. _) 4. Osservato come il ritiro del gravame renda priva d'oggetto la procedura la stessa può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese. Ritenuto il sostanziale buon esito per il ricorrente l'amministrazione resistente va condannato al pagamento di ripetibili che appare equo fissare in CHF 300.- alla luce del limitato impegno della patrocinatrice. viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli : 2. non si prelevano né tasse né spese, tasse e spese sono a carico dello Stato, l'ufficio assicurazione malattia verserà al ricorrente CHF 300.- (complessivi di IVA) a titolo di ripetibili; 3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici